



**AZIENDA SANITARIA TERRITORIALE
DI PESARO E URBINO**

SCHEMA DI CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

GARA EUROPEA PER LA CONCLUSIONE DI ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO QUADRIENNALE, IN LOTTI SEPARATI, DELLA FORNITURA DI ACCESSORI VASCOLARI E DISPOSITIVI MEDICI VARI PER LE ESIGENZE DEL PICC TEAM DELL'AZIENDA SANITARIA TERRITORIALE DI PESARO E URBINO, AZIENDA SANITARIA TERRITORIALE DI ANCONA, AZIENDA SANITARIA TERRITORIALE DI MACERATA, AZIENDA SANITARIA TERRITORIALE DI FERMO, ED AZIENDA SANITARIA TERRITORIALE DI ASCOLI PICENO.

Struttura Competente AST Pesaro Urbino (Azienda capofila)	<i>UOC Gestione Approvvigionamento di beni, servizi e logistica P.le Cinelli, 4 - 61121 Pesaro (tel. 0721/365302)</i>
Responsabile fase istruttoria	<i>Dott.ssa Annalisa Sanchietti – Dott.ssa Francesca Stefanini P.le Cinelli, 4 - 61121 Pesaro (tel. 0721/366346) annalisa.sanchietti@ospedalimarchenord.it ; francesca.stefanini@ ospedalimarchenord.it;</i>
Responsabile Unico del Procedimento amministrativo:	<i>Dott.ssa Daniela Masci P.le Cinelli, 4 - 61121 Pesaro (tel. 0721/366384) daniela.masci@ospedalimarchenord.it</i>

Premessa

Nel corpo del presente capitolato speciale d'appalto s'intende:

- **AST e/o SA (Stazione Appaltante capofila):** Azienda Sanitaria Territoriale di Pesaro e Urbino titolare dei rapporti giuridici;
- **AST Fermo:** Azienda Sanitaria Territoriale di Fermo;
- **AST Ancona:** Azienda Sanitaria Territoriale di Ancona;
- **AST Macerata:** Azienda Sanitaria Territoriale di Macerata;
- **AST Ascoli Piceno:** Azienda Sanitaria Territoriale di Ascoli Piceno;
- **concorrente o imprese concorrente:** ogni persona fisica o giuridica o gruppo delle suddette persone che presenti l'offerta per l'aggiudicazione del servizio in oggetto;
- **impresa aggiudicataria:** l'operatore economico o il Raggruppamento Temporaneo o il Consorzio di operatori economici risultato aggiudicatario;
- **disciplinare di gara:** documento che disciplina la partecipazione alla procedura di gara e le modalità ed i criteri di aggiudicazione;
- **capitolato speciale d'appalto (di seguito CSA):** il presente documento che disciplina le modalità di espletamento della fornitura che costituirà parte integrante e sostanziale del contratto che verrà sottoscritto fra questa SA, le altre AST di Fermo, Ancona, Macerata ed Ascoli Piceno e l'impresa aggiudicataria;
- **scheda fabbisogno:** documento contenente le caratteristiche tecniche dei Dispositivi Medici oggetto del presente appalto;
- **fornitura:** si intende la totalità dei beni oggetto del presente capitolato speciale;
- **R.U.P.:** il Responsabile Unico del Procedimento;
- **D.E.C.:** il Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

La procedura di gara ed il successivo rapporto contrattuale sono disciplinati dalle seguenti disposizioni:

- **D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i.** avente ad oggetto: "*Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*";
- **DPR n. 207 del 05/10/2010 e s.m.i.** (se in quanto applicabile) avente ad oggetto: "Regolamento di esecuzione e attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE " se in quanto applicabile;
- **D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.** riguardante il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro per la parte applicabile al presente appalto di forniture;
- **Prescrizioni amministrative** contenute nel bando di gara, nel disciplinare di gara, nel CSA e nel DT e nello schema di contratto;
- **T.U. n. 445/2000;**
- **L. 287/90 e s.m.i:** Norme per la tutela della concorrenza e del mercato;
- Norme del codice civile riguardanti le disposizioni sui contratti.

Art. 1 – TERMINI TEMPORALI

1. I termini indicati nei documenti di gara, sia per le Aziende Contraenti che per l'impresa aggiudicataria, decorrono dal giorno successivo a quello in cui si sono verificati gli avvenimenti o prodotte le operazioni da cui debbono avere inizio i termini stessi.

2. I termini scadono con lo spirare dell'ultimo istante del giorno finale.

Se il termine scade in un giorno festivo, o comunque non lavorativo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo, o comunque lavorativo.

3. Ove i termini siano indicati in giorni, questi si intendono giorni di calendario, e cioè naturali e consecutivi.

4. Ove i termini siano indicati in mesi, questi si intendono computati dalla data di decorrenza del mese iniziale sino alla corrispondente data del mese finale. Se nel mese di scadenza manca tale giorno, il termine si compie con l'ultimo giorno dello stesso mese.

Art. 2 - OGGETTO DELL'APPALTO, DURATA, OPZIONI, RINNOVI

1. L'appalto è costituito da 19 (diciannove) lotti come da scheda fabbisogno allegata alla documentazione tecnica di gara.

Sono previste le seguenti opzioni contrattuali:

- **un'opzione di durata contrattuale:** ulteriori durata di mesi 12 + 12 mesi esercitabile di anno in anno;
- **un'opzione di acquisto di ulteriori quantitativi:** durante la vigenza contrattuale di mesi 72 l'Azienda si riserva la facoltà di incrementare l'importo contrattuale, per ogni singolo lotto, fino ad un massimo del 60% del valore di ciascun lotto al netto di IVA
- **un'opzione incremento per variazione prezzi (stimato nella misura massima del 10% dell'importo a base di gara incluse le opzioni)**

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 1331 del codice civile l'attivazione di tutte le opzioni contrattuali inclusi sono subordinate:

- alle effettive esigenze aziendali;
- all'emergere di ulteriori necessità;
- alla verifica dell'assenza di convenzioni stipulate da Consip S.p.A. o dal soggetto aggregatore per medesimi forniture aventi condizioni economiche migliorative;
- all'autorizzazione all'acquisto con il reperimento di idonea copertura economica;
- all'emissione di successivi e separati ordinativi emessi sul gestionale AREAS, previa verifica della sussistenza della necessaria copertura economica nelle risorse di budget assegnate alla UOC FARMACIA (responsabile di budget).

e nessuna pretesa può essere avanzata dall'aggiudicatario per la mancata attivazione delle stesse.

In tutti i casi previsti di esercizio delle opzioni il fornitore non avrà diritto al pagamento di alcuna somma a titolo di risarcimento o indennizzo o a qualunque altro titolo fatto, salvo unicamente il pagamento del corrispettivo contrattuale definito maturato;

2. Per ulteriori informazioni si rinvia integralmente a quanto previsto dalla documentazione di gara e dall'Accordo Quadro che verrà sottoscritto con ogni fornitore.

Art. 3 – REVISIONE DEI PREZZI

Allo scadere dei dodici mesi, decorrenti dalla stipula dell'Accordo Quadro, i prezzi potranno essere aggiornati, in aumento o in diminuzione, sulla base dei prezzi standard rilevati dall'ANAC, degli elenchi dei prezzi rilevati dall'ISTAT, ovvero dei valori di mercato vigenti, nonché di ulteriori criteri oggettivi ed opportunamente documentati quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: variazioni del costo della materia prima, variazione dei costi di trasporto, prezzi di aggiudicazione relativi a gare analoghe espletate da soggetti aggregatori.

A tal fine, entro il termine di 10 giorni dalla scadenza del dodicesimo mese, l'operatore economico dovrà formulare apposita richiesta scritta alla stazione appaltante, evidenziando e documentando eventuali variazioni del prezzo.

Analogamente la stazione appaltante, entro i termini sopra indicati, formulerà all'operatore economico motivata richiesta, basata sui criteri summenzionati, per la eventuale riduzione del prezzo

Art. 4 - DISCIPLINA DELL'ACCORDO QUADRO E DEI CONTRATTI ATTUATIVI DISCIPLINA DELL'ACCORDO QUADRO

1. Il presente appalto, in unione d'acquisto con gli altri Enti del SSR Marche, è finalizzato, per i lotti indicati nel disciplinare di gara, alla conclusione di Accordi Quadro

- a) con un solo operatore;
- b) con più operatori economici, ai sensi dell'art. 54, comma 4, lettera a), del Codice, senza riapertura del confronto competitivo, in quanto nel capitolato tecnico allegato al presente disciplinare sono già stabilite le condizioni per l'esecuzione della prestazione. In particolare si procederà alla sottoscrizione dell'Accordo Quadro con tutti gli operatori economici che avranno presentato una offerta valida prevedendo quanto segue:
 - all'operatore risultato primo in graduatoria verrà affidata una quota minima pari al 70% dei quantitativi quadriennali oggetto del lotto, mentre agli operatori economici che seguono in graduatoria potrà essere affidata una quota massima pari al 30% dei quantitativi previsti;
 - l'Operatore economico che risulterà primo in graduatoria potrà fornire su specifica

richiesta delle Aziende Sanitarie aderenti un quantitativo maggiore rispetto alla percentuale stabilita che potrebbe raggiungere anche il 100% del fabbisogno previsto in gara.

2. L'Accordo Quadro stabilisce, per il lotto per il quale è stipulato, l'importo massimo contrattuale, inteso come importo massimo pagabile per la prestazione oggetto del contratto (compresa l'eventuale opzione).

3. Si precisa che:

- ✓ per durata dell'accordo quadro si intende il termine di utilizzo dell'Accordo medesimo e, quindi, di adesione mediante stipula dei Contratti attuativi da parte di singoli Enti del S.S.R.;
- ✓ la facoltà dei singoli Enti del S.S.R. di stipulare Contratti attuativi viene meno qualora, prima del termine ultimo di durata dell'accordo quadro, sia esaurito l'importo massimo contrattuale previsto per il singolo Ente, comprensivo delle modifiche e opzioni.

4. In forza dell'Accordo Quadro, pertanto, l'operatore economico che risulterà aggiudicatario, si obbliga ad accettare, e conseguentemente a stipulare, i contratti attuativi con ciascun Ente del S.S.R. sino a concorrenza del predetto importo massimo contrattuale.

5. Tuttavia, tale importo massimo contrattuale espresso nell'Accordo Quadro non è garantito all'operatore economico in quanto non è da considerarsi vincolante; il fabbisogno dipenderà dalle effettive esigenze cliniche e assistenziali che si presenteranno, senza che gli aggiudicatari dell'Accordo Quadro possano vantare il diritto di ulteriori compensi o indennità di sorta.

6. Più in generale, l'Accordo Quadro non è fonte di alcuna obbligazione per AST nei confronti dell'aggiudicatario, salvo quelle espressamente alla stessa riferite, contenendo l'accordo quadro, quale contratto normativo, le condizioni generali dei contratti attuativi che verranno stipulati con i singoli Enti.

DISCIPLINA DEI CONTRATTI ATTUATIVI

1. Una volta stipulato il contratto di Accordo Quadro (I^a Fase), le prestazioni relative a ciascun lotto, potranno essere affidate di volta in volta tramite appositi Contratti attuativi (II^a Fase) stipulati con scrittura privata semplice in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32, comma 14, del Codice.

2. Ciascun contratto attuativo verranno dettagliate le prestazioni contrattuali: forniture, corrispettivo, quantità e modalità di esecuzione delle prestazioni. Il Contratto Attuativo è fonte di obbligazione per entrambe le parti stipulanti.

3. L'affidamento degli appalti specifici mediante appunto i Contratti Attuativi avverrà senza un nuovo confronto competitivo alle condizioni (economiche e tecnico-prestazionali) stabilite nell'Accordo Quadro seguendo l'ordine di priorità e le quote sopra indicato.

4. Il termine dilatorio non si applica ai Contratti attuativi stipulati nell'ambito dell'Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 32, comma 10, lettera b), del Codice.

5. I singoli Contratti attuativi discendenti dall'Accordo Quadro saranno finanziati con la tipologia di risorse indicate nei relativi atti di impegno che saranno assunti di volta in volta dai singoli Enti del S.S.R.

6. Ciascun Contratto attuativo sarà predisposto secondo lo schema pubblicato unitamente al presente disciplinare di gara.

Si precisa inoltre che è possibile stipulare un contratto attuativo purché:

- lo stesso sia perfezionato prima della scadenza dell'Accordo Quadro di riferimento;
- l'importo massimo contrattuale risultante dell'Accordo Quadro per ciascun Ente del SSR comprensivo delle modifiche/opzione di cui al paragrafo 4, non risulti già raggiunto e l'Accordo Quadro di riferimento non debba ritenersi esaurito.

Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si rinvia integralmente allo Schema di Accordo Quadro.

Art. 5 – RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO, DIRETTORE DELL'ESECUZIONE E VERIFICATORE DI CONFORMITÀ'

1. In deroga a quanto previsto dall'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. la vigilanza sulla corretta esecuzione del contratto è attribuita al D.E.C. (che verrà nominato con il provvedimento di aggiudicazione definitiva).

2. Il Direttore dell'esecuzione provvede al coordinamento, alla direzione ed al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto, inoltre assicura la regolare esecuzione del contratto

verificando che le attività e le prestazioni siano eseguite in conformità dei documenti contrattuali.

3. Il D.E.C. rappresenta, nei confronti dell'impresa, questa AST e la sua attività di coordinamento, direzione e controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto è esplicazione, da un lato, del dovere di cooperazione della Stazione Appaltante con l'impresa affidataria e dall'altro, del potere di ingerenza e di controllo dell'Amministrazione sull'esecuzione del contratto.

4. A tal fine il Direttore dell'esecuzione svolge tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti sopra indicati, la direzione dell'esecuzione si sostanzia nel complesso delle attività volte a garantire che l'esecuzione del contratto avvenga nei tempi stabiliti ed in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e nelle condizioni offerte in sede di aggiudicazione o affidamento.

5. Nello svolgimento delle sue funzioni il D.E.C. è tenuto ad utilizzare la diligenza richiesta dall'attività esercitata ex art. 1176, comma 2 codice civile e ad osservare il canone di buona fede ex art. 1375 codice civile.

6. Si evidenzia che i compiti/attività in capo al DEC si intendono integrati con le disposizioni del Decreto MIT n. 49 del 07/03/2018 (pubblicato sulla GU Serie generale n. 111 del 15/05/2018). Si procederà con il provvedimento di aggiudicazione definitiva alla nomina del verificatore di conformità per l'espletamento delle proprie attività previste dall'art. 102 del D.Lgs n.50/2016 s.m.i.

7. Sulla base degli ordini emessi, delle fatture ricevute, dei controlli effettuati sulla documentazione di trasporto e/o merce ricevuta, sulle segnalazioni eventualmente ricevute dai medici utilizzatori o controlli e verifiche effettuate, il RUP o il Direttore dell'esecuzione, laddove nominato, accerta la prestazione trasmettendo, nei tempi indicati dall'art.113bis del Codice, certificato di pagamento o attestazione equivalente.

8. Nel caso il certificato di pagamento o attestazione equivalente risulti applicato un importo a titolo di penali, le medesime si intendono immediatamente contestate e il Prestatore può:

- ✓ presentare le proprie controdeduzioni al RUP e al DEC entro 15 giorni dal ricevimento del certificato di pagamento o attestazione equivalente contestando i presupposti o l'ammontare delle penali, senza emettere fattura;
- ✓ emettere fattura decurtando dall'importo netto da fatturare l'ammontare delle penali, ai sensi dell'art.15, comma 1, n.1) del DPR 633/1972, senza produrre alcuna contestazione; in tal caso le penali si intenderanno accettate.

9. In ogni caso, qualora la fattura elettronica, ancorché accettata a sistema, risulti con un corrispettivo di importo superiore rispetto alla penale applicata ovvero di importo errato, il Prestatore ha l'obbligo di emettere nota di credito elettronica a storno parziale o totale della fattura emessa.

10. Esaurito il singolo contratto specifico, il Prestatore comunica al RUP o al DEC, laddove nominato, l'intervenuta ultimazione delle prestazioni contrattuali ai fini del rilascio del certificato di ultimazione delle prestazioni così come previsto all'art.25 del D.M. 49/2018.

11. In relazione all'importo di ciascun contratto attuativo, sarà rilasciato il certificato di verifica di conformità ovvero l'attestato di regolare esecuzione delle prestazioni secondo le modalità previste dall'art.102 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 6 – MODALITA' DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA (per quanto non previsto nel presente articolo si rinvia all'art. 7 dello Schema di Accordo Quadro).

a) Tempi di consegna / approvvigionamento periodico; Modalità di fornitura; Luogo di consegna

1. Le Amministrazioni Contraenti, tramite le proprie Unità Richiedenti, comunicano di volta in volta al Fornitore le quantità e la tipologia prodotti che devono essere consegnate, attraverso l'emissione di Ordinativi che devono contenere almeno le seguenti indicazioni:

- i riferimenti del Contratto Attuativo a cui tale Ordinativo fa riferimento;
- i riferimenti del soggetto firmatario dell'Ordinativo;
- i riferimenti ai prodotti e le relative quantità da consegnare;
- le sedi e/o uffici dell'Amministrazione Contraente presso i quali il Fornitore deve consegnare i prodotti richiesti;
- le modalità di consegna.

2. Il Fornitore deve effettuare la consegna dei beni oggetto del contratto entro il termine perentorio di 15 giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data di ricezione dell'ordinativo di fornitura pena l'applicazione delle penali. Le consegne sono effettuate a cura, rischio, spese del Fornitore, in porto franco presso le sedi e/o uffici che saranno indicati in fase di emissione degli Ordinativi.

3. La consegna di ciascun bene si intende comprensiva di ogni onere e spesa, ivi compreso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli relativi alle attività di imballaggio, trasporto, facchinaggio (scarico a terra), rimozione e asporto dell'imballaggio.

4. Le consegne dei prodotti sono accompagnate da un documento di trasporto che dovrà obbligatoriamente contenere:

- numero di riferimento e data dell'ordine;
- sede/ ufficio di consegna della merce, corrispondente a quello riportato nell'ordinativo emesso, salvo quanto diversamente concordato con l'Amministrazione;
- quantità e n. di lotto di produzione dei singoli prodotti;
- data di scadenza.

5. La consegna entro il termine indicato nell'ordinativo si intende tassativa e non soggetta a variazione; l'esecuzione di ciascun Ordinativo dovrà avvenire in un'unica consegna, pena l'applicazione delle penali, e fatto salvo diverso accordo scritto intercorso tra il Fornitore e la singola Amministrazione Contraente per la definizione dei lotti minimi di consegna parziale (il fornitore deve provvedere a darne tempestiva comunicazione scritta concordando la consegna di almeno un acconto sulla quantità complessiva ordinata, sufficiente a ristabilire il fabbisogno urgente fino alla consegna del saldo), ovvero salva la sopravvenienza di indisponibilità temporanea dei prodotti.

b) Modalità di sostituzione prodotti

1. Nel caso di consegna di prodotti con difformità qualitativa o quantitativa, accertata secondo le modalità di cui al successivo articolo, il Fornitore ha l'obbligo di ritirare e sostituire detti prodotti con beni conformi ed idonei entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di contestazione, concordandone con l'Amministrazione Contraente le relative modalità, pena l'applicazione delle penali. Nei casi di particolare urgenza segnalati dall'Amministrazione, la sostituzione dovrà essere effettuata, anche solo per parte della quantità prevista, entro 24/48 ore, pena l'applicazione delle penali. Decorso inutilmente il termine per la sostituzione dei prodotti di cui al precedente periodo, le Amministrazioni Contraenti si riservano di provvedere al reperimento dei prodotti contestati presso altra fonte, addebitando al Fornitore l'eventuale maggiore spesa. Parimenti, in caso di mancato ritiro dei prodotti entro i termini di cui al primo periodo del presente comma, le Amministrazioni Contraenti si riservano di provvedere alla sostituzione degli stessi con l'addebito di ogni spesa sostenuta al Fornitore.

c) Indisponibilità del prodotto, fuori produzione

1. Nel caso di indisponibilità del prodotto, ritiro dal mercato da parte del fabbricante dovuto a cessazione della produzione, il Fornitore dovrà darne comunicazione alle Amministrazioni Contraenti a mezzo PEC, tempestivamente e comunque entro e non oltre 2 (due) giorni lavorativi decorrenti dalla ricezione dell'Ordinativo di fornitura.

2. Il Fornitore, nel caso in cui si verifichi tale condizione, trasmette a mezzo PEC al DEC delle Amministrazioni Contraenti una proposta di sostituzione contenente:

- pena la risoluzione del contratto, il prodotto proposto in sostituzione di quello offerto in gara, avente identiche o migliori caratteristiche tecniche, prestazionali e funzionali alle medesime condizioni contrattuali convenute e senza alcun aumento di prezzo, allegando la relativa scheda tecnica, eventuali depliant o campionatura;
- eventuale data della "messa fuori produzione" del prodotto, con un preavviso di almeno 30 giorni lavorativi.

3. Le Amministrazioni Contraenti procedono all'autorizzazione a seguito di adeguata istruttoria tecnica, del cui esito sarà data comunicazione al Fornitore.

In caso di mancata sostituzione/consegna, l'Amministrazione Contraente, previa comunicazione a mezzo PEC al Fornitore, potrà procedere direttamente all'acquisto del prodotto sul libero mercato, addebitando al Fornitore l'eventuale maggiore onere economico

E' fatto salvo, in ogni caso, il diritto di AST e/o delle Amministrazioni Contraenti alla risoluzione

dell'Accordo e/o dei rispettivi Contratti Attuativi, laddove il Fornitore non sia più in grado di garantire alle Amministrazioni la disponibilità del prodotto del quale si richiede la sostituzione.

ART. 7 VERIFICHE DELLA FORNITURA, LIVELLI DI SERVIZIO E PENALI

a) Modalità per la verifica dell'esatto adempimento della fornitura

1. Le Amministrazioni Contraenti, entro 60 giorni dal ricevimento dei prodotti, si riservano di verificare la conformità degli stessi rispetto alle previsioni contrattuali e a quanto previsto nell'ordinativo di fornitura, verificando la rispondenza qualitativa e quantitativa dei prodotti consegnati. In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, potranno essere considerati difformi: - dal punto di vista qualitativo, prodotti che presentino errata etichettatura, assenza di integrità dell'imballo e confezionamento, trasporto non corretto, o con nome commerciale/codice fabbricante diverso da quello offerto; - dal punto di vista quantitativo, prodotti consegnati in eccesso o in difetto.

2. La verifica si intende positivamente superata solo se il prodotto consegnato presenta i requisiti quali/quantitativi previsti. In caso di esito negativo della verifica attestato da apposito verbale, l'Amministrazione Contraente attiverà le pratiche di reso dei prodotti difettosi e/o non conformi.

3. Oltre alle verifiche di cui al precedente periodo, le Amministrazioni contraenti, anche tramite terzi da essi incaricati e con spese a carico del Fornitore, hanno comunque facoltà di effettuare in corso di fornitura verifiche, anche a campione, di corrispondenza delle caratteristiche quali/quantitative del prodotto consegnato con quelle descritte nel Capitolato Tecnico e nell'offerta del Fornitore.

4. In tutti i casi, l'Amministrazione Contraente si riserva la facoltà di sottoporre, in caso di fumus sulla non rispondenza delle caratteristiche dichiarate a quelle effettive dimostrate nell'utilizzo quotidiano, i prodotti consegnati a prove di un laboratorio accreditato, per verificare il rispetto dei requisiti dei prodotti rispetto ai prodotti presentati in sede di gara e risultati aggiudicatari.

5. In caso di esito negativo della verifica, l'Amministrazione Contraente potrà applicare le penali stabilite nell'Accordo Quadro e richiedere al Fornitore, sempre a sue spese, di sottoporre a nuove prove ulteriori consegne successive, individuate dall'Amministrazione stessa, fino all'ottenimento di due risultati positivi consecutivi.

Art. 8 – ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'IMPRESA AGGIUDICATARIA E SUE RESPONSABILITA'

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo determinato nei singoli Contratti Attuativi, tutti gli oneri le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle forniture, delle attività e dei servizi connessi oggetto dell'Accordo, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste nel presente Accordo.

2. Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto:

- delle norme vigenti, ivi incluse le prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate anche successivamente alla stipula dell'Accordo, impegnandosi espressamente a manlevare e tenere indenne l'AST e/o le Amministrazioni Contraenti da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza di dette norme;

- delle condizioni, modalità, prescrizioni, termini e livelli di servizio contenuti nell'Accordo e nei suoi Allegati e, in particolare, di quelli contenuti nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta tecnica presentata; pena la risoluzione di diritto dell'Accordo medesimo e/o dei singoli Contratti Attuativi, restando espressamente inteso che ciascuna Amministrazione Contraente potrà risolvere unicamente il Contratto da essa emesso.

3. Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti dell'Accordo, a:

- fornire i prodotti e accessori oggetto dell'Accordo e a prestare i servizi connessi, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nel presente Accordo, negli atti di gara, nell'offerta presentata;

- manlevare e tenere indenne l'AST nonché le Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dal malfunzionamento della fornitura oggetto dell'Accordo, ovvero in relazione a diritti

di privativa vantati da terzi;

- predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire ad AST e a ciascuna Amministrazione Contraente di monitorare la conformità delle forniture e dei servizi connessi alle norme previste nel presente Accordo e nei Contratti Attuativi;

- comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione dell'Accordo e dei Contratti Attuativi, indicando analiticamente le variazioni intervenute.

4. Il Fornitore si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che potrà accedere nei locali delle Amministrazioni Contraenti nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.

5. Le attività contrattuali da svolgersi presso i locali delle Amministrazioni Contraenti dovranno essere eseguite:

- senza interferire nel normale lavoro delle Amministrazioni Contraenti e definendo con le medesime le modalità ed i tempi di intervento;

- nella consapevolezza che i locali delle medesime Amministrazioni Contraenti continueranno ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal personale e/o da terzi autorizzati;

- salvaguardando le esigenze dei suddetti soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all'attività lavorativa in atto.

6. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata, ritardata o resa più onerosa dalle attività svolte dalle Amministrazioni Contraenti e/o da terzi autorizzati.

7. Il Fornitore si obbliga a consentire alle Amministrazioni Contraenti di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche per l'accertamento della conformità dei Prodotti consegnati con i requisiti tecnici richiesti nel Capitolato Tecnico e da esso offerti, nonché alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto dei Contratti Attuativi e dei Contratti estimatori, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. In particolare, ciascuna Amministrazione contraente si riserva di verificare la conformità della fornitura, nonché i livelli di servizio richiesti ed attesi ed eventuali inadempimenti del Fornitore, secondo quanto stabilito nel Capitolato Tecnico e nel presente Accordo, utilizzando all'occorrenza il supporto di terzi all'uopo incaricati.

8. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula dell'Accordo, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti delle Amministrazioni Contraenti, o, comunque, di AST, per quanto di propria competenza, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.

9. Sarà obbligo dell'impresa aggiudicataria adottare, nell'esecuzione della fornitura, tutti i provvedimenti e le cautele necessarie a garantire la incolumità degli addetti ai lavori, nonché di terzi, evitare danni a beni pubblici o privati.

10. Ogni più ampia responsabilità, nel caso di infortuni o danneggiamenti qualsiasi, ricadrà pertanto sull'impresa, che dovrà risponderne in sede civile e penale restandone completamente sollevata la SA.

11. L'impresa è inoltre responsabile verso la SA per tutte le opere eseguite da Ditte ad essa collegate e dai trattamenti normativi dei relativi dipendenti per quanto concerne la sicurezza sul lavoro.

12. L'impresa resta inoltre responsabile di ogni danno che le proprie maestranze arrecheranno alle attrezzature ed impianti, per quanto verrà danneggiato o asportato intendendosi quindi obbligata a risarcire e riparare a proprie spese.

13. L'impresa è responsabile penalmente e civilmente per gli eventuali danni causati da cattiva manutenzione, da mancata o cattiva esecuzione degli interventi di riparazione, sostituzione ed aggiornamento tecnologico non solo per la completa inaffidabilità delle apparecchiature, ma anche per la loro buona conservazione nel tempo.

14. L'impresa dovrà applicare nei confronti dei lavoratori impiegati nell'esecuzione delle prestazioni, condizioni normative, retributive, previdenziali ed assicurative conformi a quelle

fissate dalle disposizioni legislative e dai contratti ed accordi collettivi di lavoro applicabili alla categoria e, in generale, da tutte le leggi e norme vigenti o emanate nel corso dell'appalto, sollevando l'Azienda da ogni responsabilità al riguardo.

15. L'Azienda si riserva, pertanto, il diritto di richiedere all'Impresa di esibire, in qualsiasi momento nel corso dell'appalto, la certificazione comprovante l'iscrizione del proprio personale a tutte le forme di assistenza e previdenza obbligatorie per legge.

16. Il mancato adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali ed assicurativi, accertato dall'Azienda o ad essa segnalato dall'Ispettorato del lavoro, si configurerà come inadempienza dell'Impresa che potrà comportare la risoluzione del contratto. Trova comunque applicazione quanto disposto dall'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 smi.

17. Il personale addetto deve essere qualificato ed alle dipendenze e sotto l'esclusiva responsabilità dell'Impresa, che risponde direttamente del comportamento dei suoi dipendenti, delle inosservanze a quanto previsto nel presente capitolato e dei danni derivanti dell'Azienda ed a terzi imputabili ai dipendenti stessi.

18. I dipendenti dell'Impresa saranno obbligati a tenere un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza, nei confronti sia del personale dell'azienda sia dell'utenza, ed agire occasione con diligenza professionale così come richiesto dal servizio.

Responsabile tecnico dell'esecuzione della fornitura:

19. L'impresa aggiudicataria è tenuta a comunicare alla Stazione Appaltante il nominativo del responsabile tecnico dell'esecuzione della fornitura che dovrà interfacciarsi con il RUP ed il DEC per tutte le comunicazioni relative alla fornitura oggetto del presente documento.

Polizza di assicurazione di Responsabilità Civile Terzi:

20. L'impresa aggiudicataria assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dell'esecutore stesso quanto della stazione appaltante o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

21. A fronte dell'obbligo di cui al precedente comma, l'esecutore dovrà aver stipulato una polizza assicurativa, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo esecutore. In particolare, detta polizza tiene indenne la stazione appaltante, ivi compresi i suoi dipendenti e collaboratori, nonché i terzi, per qualsiasi danno l'esecutore possa arrecare alla stazione appaltante, ai loro dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi, nell'esecuzione della prestazione.

Art. 9 – AGGIORNAMENTO - INNOVAZIONE TECNOLOGICA

1. L'impresa aggiudicataria dovrà tempestivamente comunicare alla stazione appaltante l'eventuale affiancamento al prodotto aggiudicato di altri più recenti. In tali ipotesi la sostituzione dei prodotti aggiudicati e/o il loro affiancamento dovrà essere preventivamente ed espressamente accettato dal D.E.C (tale accettazione dovrà essere notificata al R.U.P. ed al Responsabile della UOC Farmacia Interna).

2. Resta inteso che è facoltà della stazione appaltante rifiutare i nuovi prodotti quando, a giudizio insindacabile del D.E.C., gli stessi non siano perfettamente rispondenti alle specifiche esigenze della U.O.C. utilizzatrice.

3. Si rinvia al capitolato tecnico per quanto non previsto dal presente articolo.

Art. 10 – MODALITÀ DI FATTURAZIONE E DI PAGAMENTO

1. L'Impresa aggiudicataria emetterà fatture mensili posticipate che dovranno riportare i dati dell'ordine contabile, il numero di CIG e le stesse descrizioni e codici dei prodotti riportati nell'offerta economica.

2. Con riferimento a ciascun Contratto attuativo, le fatture relative ai Contratti stipulati con le Amministrazioni Contraenti saranno emesse dal Fornitore esclusivamente tramite fattura elettronica, ai sensi del D.M. Economia e Finanze del 3 aprile 2013, n. 55, in base alle indicazioni fornite nei medesimi Contratti.

3. Le fatture dovranno essere indirizzate al Codice Univoco Ufficio che verrà riportato nel contratto attuativo.

4. Pertanto l'aggiudicatario avrà l'obbligo di dotarsi delle attrezzature informatiche idonee alla gestione dei nuovi adempimenti telematici.

5. Il mancato adeguamento da parte dell'impresa aggiudicataria alla normativa suindicata impedirà alle Amministrazioni Contraenti il corretto e regolare pagamento delle fatture; pertanto non saranno riconosciuti interessi di mora per ritardati pagamenti dovuti alla mancata emissione

della fattura elettronica.

6. Inoltre si precisa che, ai sensi dell'art. 1, comma 629 lettera b) della L. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015), tutte le fatture emesse nei confronti di questa Azienda dovranno evidenziare la seguente dicitura: *"l'IVA esposta in fattura deve essere versata all'Erario dal destinatario ai sensi dell'art. 17 ter DPR n.633/1972"*.

7. Il pagamento sarà eseguito, a seguito dell'attestazione del D.E.C. di corretta e regolare esecuzione della fornitura, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura. In caso di ritardato pagamento troverà applicazione la vigente normativa in materia. Eventuali comunicazioni di contestazione dei prodotti trasmesse dalle Amministrazioni Contraenti interrompono i termini di pagamento.

8. Si evidenzia che la mancanza del numero di ordine in fattura fa venire meno gli automatismi impiegati da questa Azienda per la liquidazione automatica delle stesse; pertanto eventuali ritardi nei pagamenti non potranno essere imputati alle Amministrazioni Contraenti.

9. Nel caso di invio di documentazione incompleta o erronea da parte del Fornitore, i termini rimangono sospesi fino al momento in cui la documentazione richiesta sia completata e/o corretta. In tal caso eventuali ritardi nei pagamenti, causati dalla presentazione di fatture elettroniche irregolari o tardivamente presentate, non potranno essere imputati all'Amministrazione contraente.

10. Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura dei prodotti e la prestazione dei servizi connessi e, comunque, delle attività previste nell'Accordo ed oggetto dei singoli Contratti Attuativi. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Contratto attuativo e/o l'Accordo si potranno risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con PEC da parte delle Amministrazioni Contraenti e/o di AST, per quanto di rispettiva competenza, ai sensi del successivo Articolo 17.

11. L'Impresa aggiudicataria assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L.136/2010 e smi, a pena di nullità assoluta.

12. Ai sensi dell'art.35, comma 18, del Codice, è riconosciuto all'aggiudicatario il diritto all'anticipazione del 20% sul valore del contratto di appalto, al netto di tutte le eventuali opzioni previste, da corrispondere entro 15 giorni dall'effettivo inizio dell'esecuzione della prestazione.

In particolare, l'erogazione dell'anticipazione, previa apposita richiesta del Fornitore, è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma relativo all'esecuzione della prestazione predisposto dall'appaltatore e trasmesso alla Amministrazione contraente in sede di richiesta di detta anticipazione.

13. L'anticipazione di cui sopra, è da intendersi riferita ai singoli Contratti attuativi discendenti dal presente atto che saranno stipulati, e a tal fine le Amministrazioni Contraenti procederanno ai sensi di quanto stabilito al par. 10.3 del Disciplinare di gara.

14. In ogni caso il Fornitore dichiara sin d'ora di essere consapevole che, qualora manifesti l'intenzione di esercitare il diritto all'anticipazione:

- suddetta anticipazione sarà recuperata mediante esecuzione degli ordini, senza ulteriori pagamenti dei medesimi, fino ad integrazione dell'importo anticipato;
- il Fornitore decadrà dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procederà, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali, e che sulle somme eventualmente restituite saranno dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione;
- la decadenza dall'anticipazione sarà disposta nel caso in cui l'AST e/o le Amministrazioni Contraenti risolvano il contratto anche avvalendosi di apposita clausola risolutiva espressa;
- in caso di ritardo per causa imputabile al Fornitore che comporti l'applicazione delle penali previste nel presente Atto, l'Amministrazione Contraente potrà dichiarare decaduto il beneficiario dall'anticipazione a partire secondo episodio di applicazione di penali da ritardo relative all'esecuzione della prestazione, tenuto conto della gravità dell'inadempimento.

Per quanto non previsto nel presente articolo si rinvia all'Accordo Quadro e al Contratto attuativo.

ART. 11 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Si rinvia integralmente a quanto previsto dall'Accordo Quadro.

Art. 12 – SUBAPPALTO

2. Si rinvia integralmente a quanto previsto dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 smi e dallo Schema di Accordo Quadro.

Art. 13 – GARANZIA DEFINITIVA

3. Si rinvia integralmente allo schema di accordo quadro e alla vigente normativa in materia.

ART. 14 – CESSIONE DEL CREDITO E DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

1. Il Fornitore non può cedere il contratto né l'esecuzione anche parziale del Contratto. In caso di violazione di tale divieto e fermo il diritto al risarcimento del danno in capo all'Amministrazione Contraente, quest'ultima potrà dichiarare risolto il Contratto attuativo per fatto e colpa del Fornitore, avvalendosi della clausola risolutiva espressa di cui al precedente art. 17.

2. Con riferimento alla cessione dei crediti maturati dell'appaltatore nei confronti dell'Amministrazione contraente a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, si applica quanto disposto dall'art. 106, comma 13, del Codice. Il presente contratto non comporta pertanto la preventiva accettazione delle eventuali cessioni.

3. Ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. d) n. 2 del D.Lgs. n. 50/2016 un nuovo contraente può sostituire il contraente firmatario del presente contratto nel caso in cui vi sia una cessione dei diritti di commercializzazione o di distribuzione dei prodotti oggetto di fornitura, comunicata ufficialmente alla Stazione Appaltante unitamente alla copia della documentazione comprovante l'avvenuta cessione dei suddetti diritti e previa autorizzazione della Stazione Appaltante che sarà concessa in esito alla verifica dei requisiti di cui all'art. 80 e, se del caso, art. 83 del D.Lgs. n.50/2016.

Art. 15 – SICUREZZA SUL LAVORO

1. L'impresa aggiudicataria è soggetta alle disposizioni in materia di salute e sicurezza di lavoratori previste dal D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.

2. I rischi presenti nell'Azienda Ospedaliera e le principali azioni di prevenzione e protezione raccomandate sono dettagliati nel suddetto "Documento informativo destinato alle Ditte e ai Lavoratori autonomi affidatari di lavori" scaricabile dal sito Aziendale, unitamente alla restante documentazione di gara che fa parte integrante del presente capitolato, i cui dati sono stati estratti dal "Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)" dell'Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche Nord".

3. Il Documento contiene anche i nominativi e recapiti di tutte le figure aziendali coinvolte nella gestione della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

4. La valutazione dei rischi interferenti, le misure previste per eliminarli/ridurli, la quantificazione dei costi della sicurezza, ed i nominativi del RUP e degli altri referenti della sicurezza sono riportati nel D.U.V.R.I. allegato alla documentazione di gara.

5. I costi della sicurezza connessi con l'oggetto della presente procedura di gara, propri della ditta appaltatrice, ritenuti congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche dei servizi offerti risultano **essere pari ad € 0,00**.

Art 16 – INADEMPIENZE, PENALI E ACQUISTO IN DANNO

1. Con riferimento a ciascun Contratto attuativo del presente Accordo, il RUP – su indicazione del DEC - si riserva l'insindacabile facoltà di applicare le penali come di seguito indicato.

Per ogni fattispecie di violazioni, inadempienze, relative ad una non corretta esecuzione del contratto, ivi comprese le ipotesi concernenti prestazioni proposte nel contesto dell'offerta tecnica dall'aggiudicatario, si applicano le seguenti penali:

- per fattispecie relative a ritardo nell'esecuzione della prestazione, penale nella misura pari all'1 per mille dell'importo netto contrattuale previsto per la relativa prestazione per ogni giorno di ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno;
- per fattispecie relative a inesatto/mancato adempimento, penale per singola infrazione, quantificata da un minimo di Euro 500,00 ad un massimo di Euro 3.000,00 secondo la gravità, proporzionata all'entità della infrazione stessa, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

2. L'importo massimo delle penali applicate non potrà comunque superare il 10% dell'intero

importo contrattuale.

3. Il ritardo e l'entità della penale sono computati in termini di giorni solari.

4. In caso di superamento di tale importo massimo questa Azienda procederà alla risoluzione del contratto.

5. In ogni caso, ai fini della contestazione delle penali di cui ai commi precedenti, dovrà considerarsi inadempimento anche il caso in cui il Fornitore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nel presente atto e nel Capitolato tecnico.

6. Le Amministrazioni Contraenti procedono, per il Contratto attuativo di competenza, alla rilevazione, alla contestazione, all'istruttoria, all'accertamento ed all'applicazione delle penali previste ai commi precedenti.

7. In tutti i casi in cui sia constatato un ritardo o un inadempimento, l'Amministrazione Contraente comunica al Fornitore, mediante PEC, la contestazione dell'inadempimento. Il Fornitore potrà proporre le proprie deduzioni per iscritto nel termine non inferiore a 15 (quindici) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute idonee a giudizio dell'Amministrazione Contraente a giustificare l'inadempimento ovvero non pervengano nel termine indicato, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate, fatta salva la facoltà di procedere, ai sensi del successivo articolo.

8. La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

9. Le suddette penali non esimono l'Impresa da rispondere di eventuali danni e/o dall'effettuazione di interventi di ripristino su richiesta dell'Azienda.

10. In caso di interruzione o di irregolarità nella esecuzione della fornitura, ferma restando la facoltà di risoluzione del contratto, l'Azienda potrà, anche cumulativamente:

a) effettuare l'acquisto presso terzi, in danno del Fornitore, con addebito allo stesso delle maggiori spese sostenute restando quindi a carico dell'Impresa inadempiente sia la differenza per l'eventuale maggiore prezzo rispetto a quello convenuto, sia ogni altro maggiore onere o danno comunque derivante a questa Azienda a causa dell'inadempienza; nel caso di minore spesa, nulla spetta all'Impresa inadempiente; l'Impresa inadempiente non potrà sollevare contestazioni in merito alla qualità e al prezzo dei servizi così acquistati.

b) applicare penali per ritardo negli adempimenti contrattuali o per esecuzione di fornitura non idonea.

11. In caso di acquisto in danno presso terzi, le Amministrazioni Contraenti sono obbligate a darne comunicazione al Fornitore, mediante PEC.

12. I crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo potranno essere compensati con quanto dovuto al Fornitore nell'ambito dei Contratti Attuativi, ovvero, in difetto, le Amministrazioni Contraenti potranno avvalersi della garanzia definitiva (ex. Art. 10 dello Schema di Accordo Quadro) o delle eventuali altre garanzie rilasciate dal Fornitore, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

13. È ammessa, su motivata richiesta dell'esecutore, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo o l'inadempimento non è imputabile all'esecutore, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse della stazione appaltante. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'esecutore. Sull'istanza di disapplicazione della penale decide la stazione appaltante su proposta del R.U.P., sentito il Direttore dell'esecuzione e il soggetto incaricato della verifica di conformità.

ART. 17 – RISOLUZIONE E CLAUSOLE RISOLUTIVE ESPRESSE

1. Le Amministrazioni contraenti hanno la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1453 c.c., previa diffida scritta ad adempiere entro il termine di 15 giorni decorso inutilmente il quale il contratto si intende risolto di diritto nei seguenti casi:

- in caso di accertato grave inadempimento del Fornitore ad una delle obbligazioni assunte rispettivamente con l'Accordo o con i singoli Contratti Attuativi, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni;

- qualora il Fornitore ritardi per negligenza l'esecuzione delle prestazioni rispetto alle previsioni del presente Capitolato, dell'Accordo e/o dei singoli Contratti Attuativi, AST e/o le Amministrazioni contraenti assegnano un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni entro i

quali il Fornitore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con il Fornitore, qualora l'inadempimento permanga, AST e/o le Amministrazioni Contraenti potranno risolvere l'Accordo e/o i singoli Contratti Attuativi, fermo restando il pagamento delle penali ed il risarcimento del danno.

2. In ogni caso, si conviene che le Amministrazioni Contraenti e/o AST, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potranno risolvere di diritto, in tutto o in parte, rispettivamente, i singoli Contratti Attuativi e il presente Accordo per grave inadempimento ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., senza alcun genere di indennità e compenso, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore tramite PEC, nei seguenti casi:

i) relativamente all'Accordo Quadro, durante il periodo di vigenza del medesimo:

a. l'ammontare delle penali applicate da ciascuna Amministrazione Contraente nei rispettivi Contratti attuativi, cumulativamente considerate, superi il 10% dell'importo massimo contrattuale;

b. qualora il Fornitore, ferma restando l'esecuzione specifica dell'obbligo di concludere il Contratto attuativo ai sensi dell'art. 2932 del codice civile, ponga in essere comportamenti immotivati o tesi a eludere la conclusione di uno o più Contratti Attuativi;

ii) relativamente sia all'Accordo Quadro, per il periodo di vigenza del medesimo, sia ai Contratti attuativi stipulati dalle Amministrazioni Contraenti:

a. qualora risulti che l'operatore economico si trovi, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui all'articolo 80 del Codice;

b. l'operatore economico sia assoggettato alle misure previste dalla normativa antimafia ovvero sia rilasciata informazione antimafia interdittiva di cui all'art.91 del D.lgs. 159/2011, fatta salva la facoltà prevista dall'art.32 del D.L. 90/2014, convertito in L.114/2014;

c. cessione - totale o parziale, diretta o indiretta - del contratto, oppure cessione non autorizzata dei crediti da quest'ultimo derivanti;

d. mancato rispetto della normativa vigente in materia di lavoro, d'infortuni sul lavoro, d'igiene, di previdenza sociale e di tutti gli obblighi previsti dal citato D.Lgs. n.81/2008 e/o inosservanza degli obblighi previsti dai contratti collettivi di categoria, nazionali e regionali, anche dopo la loro scadenza fino alla loro sostituzione;

e. inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi assunti nel patto di integrità;

f. mancato rispetto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. n.62 del 16 aprile 2013 e/o dai codici di comportamento adottati dalle singole Amministrazioni contraenti;

g. nell'ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, del medesimo D.P.R. 445/2000;

h. mancata reintegrazione della garanzia definitiva, eventualmente escussa entro il termine di 15 (quindici) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'AST e/o dell'Amministrazione Contraente;

i. subappalto non autorizzato;

j. in ogni altra ipotesi prevista dal presente atto e dai Contratti attuativi e rispettivi allegati costituenti la documentazione di affidamento dell'Accordo;

iii) relativamente ai Contratti attuativi stipulati dalle Amministrazioni Contraenti:

a. quando l'ammontare delle penali applicate superi cumulativamente il 10% dell'importo massimo contrattuale del Contratto attuativo stipulato;

b. qualora il Fornitore, in esecuzione di un Contratto attuativo, offra o fornisca prodotti o esegua servizi che non abbiano i requisiti di conformità e/o le caratteristiche tecniche minime stabilite dalle normative vigenti, dal Capitolato Tecnico ovvero che non abbiano le caratteristiche tecniche migliorative eventualmente offerte in sede di aggiudicazione dell'appalto;

c. a seguito di n. 3 (tre) contestazioni di inadempimento per ritardo nel reintegro delle forniture ovvero nelle consegne in via d'urgenza come richiesto nel Capitolato tecnico, inviate a mezzo PEC, nel corso del contratto;

d. qualora si verifichi una ingiustificata sospensione della fornitura;

e. gravi violazioni degli obblighi contrattuali;

f. qualora si verifichi anche un solo caso di frode, a qualsiasi titolo, nell'esecuzione delle prestazioni affidate;

g. qualora sia accertato il mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;

h. violazione dell'obbligo di segretezza e riservatezza;

- i. mancato adempimento agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.
3. La risoluzione e/o la/le clausole risolutiva/e espressa/e di cui ai commi precedenti per inadempimenti circoscritti ad uno specifico lotto producono i loro effetti limitatamente al lotto a cui afferiscono.
4. In tutti i casi, previsti nel presente Capitolato, di risoluzione dello stesso e/o dei Contratti Attuativi, l'AST e/o le Amministrazioni Contraenti avranno diritto di escutere la garanzia definitiva prestata per l'intero importo o per la parte percentualmente proporzionale. Ove non sia possibile escutere la garanzia definitiva, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore a mezzo PEC. In ogni caso, resta fermo il diritto dell'Amministrazione Contraente e/o di AST al risarcimento dell'ulteriore danno anche in relazione ai maggiori costi relativi all'affidamento a terzi della fornitura.
5. Peraltro, in caso di risoluzione anche di uno solo degli Contratti Attuativi, l'AST Pesaro e Urbino si riserva di risolvere il l'Accordo Quadro. La risoluzione dell'Accordo determina l'impossibilità della sua utilizzazione da parte delle Amministrazioni che quindi non potranno stipulare i Contratti Attuativi. L'Accordo, tuttavia, continuerà a regolamentare i Contratti Attuativi stipulati in data precedente alla risoluzione sino alla loro originaria scadenza.
6. La risoluzione dell'Accordo legittima altresì la facoltà della singola Amministrazione Contraente alla risoluzione del proprio Contratto a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione dell'Accordo. In tal caso il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria affinché le Amministrazioni Contraenti possano assicurare la continuità delle prestazioni fino all'affidamento della fornitura ad altro operatore economico.
7. Nei casi di risoluzione dei Contratti Attuativi da parte delle Amministrazioni Contraenti, queste ultime dovranno comunicare l'avvenuto scioglimento dei relativi Contratti ad AST Pesaro e Urbino per i provvedimenti di competenza.
8. Resta inteso che AST e/o ciascuna Amministrazione Contraente si riservano di segnalare all'Autorità Nazionale Anticorruzione eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione dell'Accordo o dei singoli Contratti Attuativi, ai sensi dell'art.80, comma 13, del Codice.
9. La risoluzione del contratto viene disposta con atto deliberativo del Direttore Generale del quale viene data comunicazione alla Ditta aggiudicataria.
10. In tali casi, e in ogni altro caso integrante la cosiddetta "giusta causa", il fornitore ha diritto al pagamento da parte della Amministrazione delle prestazioni rese, purché eseguite correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste dai documenti di gara e dall'offerta aggiudicata, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dell'articolo 1671 c.c. L'effetto della risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite.
11. La risoluzione contrattuale è disposta secondo quanto previsto dall'art. 108 del D.Lgs. 50/2016 smi.
- In caso di risoluzione del contratto l'Azienda procederà ai sensi di quanto previsto dall'art. 110 del D.Lgs. 50/2016 smi.

ART. 18 – RECESSO

1. L'AST e/o le Amministrazioni Contraenti hanno diritto di recedere unilateralmente dal presente Accordo e/o da ciascun singolo Contratto attuativo in qualunque tempo per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o per qualsiasi motivo ai sensi dell'art. 109 del Codice e dell'art. 1671 del Codice Civile.
2. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione al Fornitore da darsi con un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni solari, comunicato a mezzo PEC, decorsi i quali l'Amministrazione Contraente prende in consegna le prestazioni ed effettua la loro verifica di conformità.
3. In caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti l'Amministrazione Contraente che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura o della prestazione dei servizi, la stessa Amministrazione potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal Contratto attuativo con un preavviso almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore a mezzo PEC.
4. In caso di recesso parziale da parte dell'Amministrazione Contraente, è riconosciuta al Fornitore, entro 30 giorni dalla notifica del recesso, la facoltà di svincolarsi da ogni obbligo

contrattuale, con preavviso di 90 giorni, salvo diverso accordo tra le parti.

5. In tutti tali casi, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte dell'Amministrazione Contraente delle prestazioni eseguite relative ai singoli Contratti Attuativi, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nell'Accordo e nei Contratti Attuativi, oltre al decimo dell'importo delle forniture non eseguite, calcolato ai sensi dell'art. 109, comma 2, del Codice.

6. Il recesso dal presente Accordo è causa ostativa all'affidamento di nuovi Contratti Attuativi e legittima il recesso da quelli già emessi, mediante comunicazione a mezzo PEC.

7. In ogni caso di recesso, il Fornitore:

a) rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 del Codice Civile;

b) si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore delle Amministrazioni Contraenti.

8. All'AST Pesaro e Urbino, AST Ancona, AST Fermo, AST Macerata ed AST Ascoli Piceno è inoltre riconosciuto il diritto di recesso unilaterale anticipato in qualunque epoca nei seguenti casi:

- qualora nel corso dell'appalto la Consip S.p.A. attivi una convenzione, oppure un accordo quadro, oppure altro strumento di acquisto, avente analogo oggetto del presente accordo quadro a condizioni economiche più favorevoli;
- qualora siano attivate procedure di gara ed i relativi contratti per prodotti compresi nell'accordo quadro da parte della Stazione Unica Appaltante della Regione Marche (SUAM) ex L.R. Marche n. 12/2012 e D.G.R. Marche n. 1670/2012;
- qualora per motivi sopravvenuti ed imprevedibili venissero variate le procedure medico-chirurgiche sulla base delle quali sono stati previsti i relativi fabbisogni;
- per sopravvenute modifiche normative che abbiano come conseguenza la modifica delle modalità di esecuzione della fornitura;
- qualora, nel corso della validità del contratto, l'ANAC pubblici prezzi di riferimento inferiori a quelli di aggiudicazione;
- qualora i prezzi siano eccessivamente onerosi rispetto ai prezzi praticati dal mercato
- in caso di eventuale ridotta o mancata assegnazione di budget per gli anni futuri da parte della Regione.

ART. 19 – BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

2. Qualora venga promossa nei confronti di AST e/o delle Amministrazioni Contraenti una azione giudiziaria da parte di terzi per violazione di diritti di brevetto, di autore o di privativa industriale in relazione alle attività prestate in oggetto del presente Accordo o Contratti Attuativi, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne le Amministrazioni Contraenti e l'AST, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico delle medesime Amministrazioni.

3. Le Amministrazioni Contraenti e/o AST si impegnano ad informare prontamente il Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, il Fornitore riconosce alle suddette Amministrazioni la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dal Fornitore.

4. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui ai commi precedenti tentate nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e/o di AST, queste ultime, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto dell'Accordo e/o dei singoli Contratti Attuativi, per quanto di rispettiva ragione, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per le forniture e/o i servizi erogati.

ART. 20 – TRATTAMENTO DEI DATI, CONSENSO AL TRATTAMENTO

1. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati personali ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel pieno rispetto delle misure di sicurezza previste dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio ("Regolamento Generale

sulla protezione dei dati”), dal D.Lgs n. 196/2003 così come modificato dal D.lgs. n. 101 del 10 agosto 2018.

2. Con la sottoscrizione del presente contratto, il Fornitore autorizza, ai sensi del regolamento UE 2016/679, l’AST ad inserire e conservare in archivio elettronico e/o cartaceo i dati personali conferiti per la stipula e l’esecuzione del presente contratto.

3. Le parti dichiarano di essere a conoscenza che:

- il conferimento dei dati è obbligatorio e necessario alla esecuzione e gestione dell’appalto;
- i dati verranno trattati dall’AST per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali e i dati relativi ai monitoraggi di spesa potranno essere utilizzati per fini di studio e statistici ed, in particolare, per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, nonché per l’analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili;
- i dati saranno conservati fino al momento in cui acquisterà carattere definitivo il certificato di verifica di conformità/certificato di regolare esecuzione relativo all’ultimo Contratto attuativo discendente dall’Accordo Quadro stipulato da AST o, in caso di contenzioso in fase di esecuzione, fino alla esecuzione del provvedimento definitivo dell’autorità giurisdizionale;
- in relazione alle finalità di cui sopra, il trattamento dei dati personali avverrà con modalità informatiche e manuali, in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi;
- potranno venire a conoscenza dei dati personali, i dipendenti e/o i collaboratori, anche esterni, del titolare e i soggetti che forniscono servizi strumentali alle finalità di cui sopra (come ad esempio, servizi tecnici); i dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici e/o privati unicamente in forza di una disposizione di legge o di regolamento che lo preveda ovvero di provvedimento dell’autorità giudiziaria;
- all’interessato sono riconosciuti i diritti di cui al capo III del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di dati personali;
- il Titolare del trattamento è l’AST nella persona del Commissario Straordinario in qualità di Legale Rappresentante;
- per i Contratti stipulati dagli altri Enti del SSR, ciascuno dei medesimi è titolare del trattamento per quanto riguarda la stipula ed esecuzione del contratto mentre i responsabili del trattamento sono individuati secondo i rispettivi ordinamenti;
- il Data Protection Officer dell’AST Pesaro e Urbino è la Dott.ssa Federica Pierleoni;
- i diritti in materia di dati personali potranno essere esercitati con le modalità indicate nell’Informativa sul trattamento dei dati personali di fornitori di beni e servizi - ex art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 - pubblicata sul sito web istituzionale di AST, alla Sezione “Privacy”.

4. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente Accordo sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un’inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell’interessato di cui al sopracitato Regolamento.

5. Le Amministrazioni Contraenti, aderendo all’Accordo, acconsentono al trattamento da parte di AST dei dati personali alla stessa inviati per conoscenza, per le finalità connesse all’esecuzione e al monitoraggio dell’Accordo stesso e dei singoli Contratti Attuativi. Al contempo il Fornitore acconsente, per le medesime finalità, al trattamento dei dati personali inviati per conoscenza ad AST dalle Amministrazioni Contraenti in fase di stipula dei Contratti Attuativi.

6. Nell’ambito dei singoli Contratti attuativi che verranno conclusi sulla base delle previsioni del presente Accordo, le Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore garantiscono di impegnarsi ed attivarsi per assicurare il rispetto reciproco dei diritti e degli obblighi discendenti dalle previsioni del Regolamento (UE) 2016/679.

7. Il Fornitore si impegna altresì a gestire e trattare i dati relativi agli assistiti AST di cui sarà eventualmente messo a conoscenza nel corso dell’esecuzione dell’appalto in conformità alle previsioni di cui al predetto Regolamento.

Art. 21 – DISPOSIZIONI GENERALI

1. Qualsiasi controversia dovesse insorgere con le Amministrazioni Contraenti non esime l’impresa aggiudicataria dall’esecuzione della fornitura fino alla scadenza contrattuale.

2. Ogni caso di arbitraria interruzione delle prestazioni contrattuali sarà ritenuto contrario alla buona fede e l’impresa aggiudicataria sarà considerata diretta responsabile di eventuali danni causati alle Aziende contraenti, dipendenti da tale interruzione. Tali prescrizioni nascono dalla

necessità e l'importanza di garantire il buon andamento dell'Ente Pubblico, nonché di tutelare gli interessi collettivi dei quali l'Azienda appaltante è portatrice.

ART. 22 – FORO COMPETENTE

1. In caso di contestazione fra l'AST Pesaro e Urbino e il Fornitore, in relazione alla validità, interpretazione ed esecuzione del presente Accordo, che non possa essere composta in via transitoria e amichevole, competente per territorio è in via esclusiva il Foro di Pesaro.

2. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e le Amministrazioni Contraenti, in relazione alla validità, interpretazione ed esecuzione dei Contratti Attuativi, la competenza è determinata in base a quanto previsto negli specifici Contratti attuativi.

3. Qualora la controversia dovesse sorgere durante l'esecuzione dell'Accordo o dei Contratti Attuativi, il Fornitore sarà comunque tenuto a proseguire nell'esecuzione della stessa, senza poter in alcun modo sospendere o ritardare l'esecuzione della fornitura.

Art. 23 – RINVIO

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Capitolato Speciale si rinvia alla documentazione di gara, al D.Lgs. 50/2016 s.m.i., al DPR 207/2010 (se ed in quanto applicabile) ed a tutta la normativa vigente in materia purché applicabile.